



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 89 del 12-12-2019

OGGETTO:

RINNOVO PATENTE CAT. CQC PER AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AUTOSCUOLA AMICA DI RIETI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/06/2019 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei, la responsabilità del 1° Settore "Servizi Demografici e Affari generali";

Premesso che si rende necessario provvedere al rinnovo delle patenti cat. CQC (carta di qualificazione del conducente), prossime alla scadenza, dei dipendenti Di Lorenzo Massimo e Saulli Francesco, aventi mansioni di autisti scuolabus;

Verificato che la normativa vigente (D.Lgs. 286/2005 e smi) prevede l'obbligo di rinnovare la suddetta patente, necessaria per la guida dello scuolabus, entro 5 anni dalla data di rilascio;

Dato atto che il suddetto rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica o altro ente autorizzato, da effettuarsi prima della scadenza pena la decadenza del CQC;

Visto il preventivo dell'Autoscuola Amica di Fusacchia Umberto e C. S.N.C. con sede in Rieti, Via Cintia n. 100, cap 02100, che propone una spesa complessiva di € 500,00 (250,00 cad.);

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 16.10.2009 "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del Decreto 7 febbraio 2009;

Considerato:

- che il rinnovo deve essere obbligatoriamente fatto ogni 5 anni e che alla scadenza del quinquennio, nelle more del rinnovo, non è consentita la guida suddetta;
- che i dipendenti Di Lorenzo Massimo e Saulli Francesco sono assunti a tempo indeterminato e pieno e che l'onere di aggiornamento del requisito professionale per la guida dello scuolabus è urgente e necessario nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale anche in considerazione del dovere di esclusività del rapporto di lavoro che il pubblico dipendente deve osservare per legge e per contratto;

Osservato che:

- la Corte dei Conti ha assunto un orientamento consolidato in ordine all'impossibilità di procedere al rimborso degli oneri sostenuti dal personale dipendente per l'iscrizione ad albi professionali, così come nella fattispecie di che trattasi, come ad esempio la Deliberazione n.133/2009 della Corte dei Conti del Veneto;
- il Consiglio di Stato, con parere 678/2010 del 23.02.2012, espresso su richiesta del Dipartimento

degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, partendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, giunge a conclusione che *“la tassa di iscrizione all'ordine professionale per un avvocato che esercita la professione nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico per il quale è stato assunto, deve rimanere a carico dell'amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico. Questo in modo del tutto analogo a quanto prevede l'art. 1719 Codice Civile, in materia di mandato. Si devono, ovviamente, escludere i casi in cui all'avvocato sia permesso assumere ulteriori incarichi rispetto a quelli conferiti dal datore di lavoro.”*;

- il Consiglio di Stato ricorda che nella medesima direzione si era espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3928/2007, la quale, ribadendo il principio della prestazione resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione pubblica, ha osservato come la tassa di iscrizione non può essere compensata con l'indennità di toga, in quanto quest'ultima ha carattere retributivo e non può neppure essere considerata come costo sostenuto dell'interesse della persona, al pari delle spese universitarie.

Ritenuto altresì equo, a tutela dell'interesse dell'Amministrazione Comunale, stabilire che, qualora nel corso del quinquennio di validità della carta CQC il rapporto di lavoro con il dipendente dovesse cessare, la spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale dovrà essere recuperata a carico dell'interessato;

Ritenuto pertanto legittimo che il Comune si accoli tale spesa;

Dato atto che il servizio di cui sopra rientra tra quelli eseguibili in economia mediante affidamento diretto;

Ritenuto congruo il prezzo proposto;

Acquisito il CIG Z6F2B2BB10;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in scadenza il 09/04/2020, dal quale si evince che l'Autoscuola Amica di Fusacchia Umberto e C. S.N.C. di Rieti risulta regolare;

DETERMINA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla Autoscuola Amica di Fusacchia Umberto e C. S.N.C. con sede in Rieti, Via Cintia n. 100, cap 02100 - C.F./P.IVA 00060660578, il rinnovo delle patenti cat. CQC (carta di qualificazione del conducente), prossime alla scadenza, dei dipendenti Di Lorenzo Massimo e Saulli Francesco, attraverso la somministrazione di un corso di formazione previsto dalla vigente normativa e al costo di complessivi € 500,00;
3. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 500,00 così come di seguito indicato:

Creditore	CF/P.IVA	Importo
Autoscuola Amica di Fusacchia Umberto e C.	00060660578	€ 500,00

S.N.C..		
---------	--	--

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)
01.02-1.03.02.99.999	118/1	500,00

del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2019.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

F.to Luigi Taddei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 500,00 sulla presente determinazione, ad oggetto "RINNOVO PATENTE CAT. CQC PER AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AUTOSCUOLA AMICA DI RIETI.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Mariano Foffo

Impegno N. 313 del 19-12-2019 a Competenza CIG Z6F2B2BB10	
5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 118 / Articolo 1 Prestazioni di servizi	
Causale	RINNOVO PATENTE CAT. CQC PER AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AUTOSCUOLA AMICA DI RIETI.
Importo 2019	Euro 500,00
Beneficiario	2680 AUTOSCUOLA AMICA DI FUSACCHIA UMBERTO E C. SNC

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 23-12-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 23-12-2019 al 07-01-2020 n. cron. 512 .

Lì, 23-12-2019

L'addetto alla Pubblicazione
F.to LUCIANA VALLOCCHIA